

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI - LINGUITI"
P.zza Giovanni XXIII, 3— 84095 Giffoni Valle Piana (Sa)
Segreteria Tel/Fax: 089 868360 — 089 865578- C.M. SAIC857007 - C.F. 80025860653
saic857007@istruzione.it - saicS57007fipec.istruzione.it

Giffoni Valle Piana, 29/08/2024

A1 DSGA
Al Personale Scolastico
Agli Atti
Al Sito Web

OGGETTO: CONCESSIONE BENEFICI E PROGRAMMAZIONE PERMESSI LEGGE 104 - ANNO SCOLASTICO 2024/2025

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1158, al fine di conciliare l'attività lavorativa e la vita privata per il genitore e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto alcune novità normative in materia di permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Nel messaggio n° 3096 del 05 agosto 2022 l'INPS fornisce le prime indicazioni rilevanti, in attesa di emanare indicazioni operative di dettaglio che saranno oggetto di una specifica circolare che verrà pubblicata successivamente.

Permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992

L'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022 ha riformulato il comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del "*referente unico dell'assistenza*", in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori - a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto - non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

Il novellato articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 stabilisce infatti che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Tale previsione normativa comporta, pertanto, che a fare data dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possano richiedere l'autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l'assistenza alla stessa persona disabile grave.

Si ricorda che secondo quanto previsto dalla legge 104 i permessi retribuiti spettano ai seguenti soggetti:

- O alle persone disabili in situazione di gravità;
- O ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- O al coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
- O ai parenti o affini entro il secondo grado della persona disabile in situazione di gravità.

Possono usufruire dei permessi lavorativi ai fini della tutela prevista dalla legge 104 anche parenti o affini di terzo grado se il genitore o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità

abbiano compiuto 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti. Questi, quindi, i soggetti che potranno usufruire alternativamente dei permessi.

Ai fini della fruizione del congedo straordinario da parte del convivente di fatto, sarà necessario allegare, all'atto della domanda, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti la convivenza di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 con il disabile da assistere. Nel caso di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.

Relativamente alla concessione dei benefici e alla programmazione dei permessi richiesti per L.104, per il nuovo anno scolastico si comunica quanto segue:

I lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, sono tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.

Pertanto, si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili, di fruizione dei permessi per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permesso, rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza, al fine di "evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione" utilizzando l'apposito modulo "Programmazione L.104" da compilare e inviare all'indirizzo di posta elettronica dell'Istituto: saic857007@istruzione.it

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL prevede che tali permessi ".... devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti".

Si precisa che nessun permesso può essere concesso in assenza di decreto del Dirigente scolastico attestante i benefici.

Le richieste devono assumere forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

Per tutto il personale Docente e Ata interessato ai benefici L.104/92 a.s.2024/25 la richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. a inoltrata al Dirigente Scolastico dell'istituto I.C "Don Milani-Linguini", che provvederà ad esaminarla e autorizzare la fruizione dei permessi.

La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento.

La richiesta deve essere presentata compilando i moduli allegati unitamente al verbale di accertamento dell'ASL e documenti di identità dell'assistito e di eventuali altri familiari referenti.

I suddetti modelli sono anche disponibili nella sezione modulistica del sito istituzionale.

Eventuale perdita del beneficio della Legge 104/92

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

Si invita il personale interessato a leggere con attenzione la presente comunicazione e si auspica la massima collaborazione al fine di semplificare il processo organizzativo.

Si allega :

- Modulo Richiesta di beneficiare dei permessi della Legge 104/1992 art.33 comma 3.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Ruffolo